

COMUNE DI TRIGGIANO



REGOLAMENTO DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune, individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e la loro tradizionale lavorazione e confezioni che, a motivo della rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata dalla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari o artigianali, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e, ricercando ogni forma di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati;

e) di rilasciare un marchio De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione;

f) di sostenere, nell'ambito delle competenze del Comune, l'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (DOP, IGIP, S.T.G. Etc.) o di altri organismi che denotino qualità e provenienza (ad es. Marchio Prodotti di Puglia, Presidio Slow Food etc.) ai prodotti tipici del territorio per finalità volta alla loro promozione.

4. Il Regolamento istituisce l'Albo comunale (art.3), delle iniziative e manifestazioni finalizzate alla promozione dei prodotti (art.2) nonché il Registro De.Co. (art.4) in cui sono inseriti i prodotti che abbiano ricevuto tale riconoscimento. Si ispira ai principi ed alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente e non può derogarvi né porsi in contrasto.

ART. 2

Definizioni e istituzione della De.Co.

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale", si intende il prodotto agroalimentare, derivante da attività agricola, artigianale e/o artistica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da tali attività, ottenuti o realizzati, sul territorio del Comune di Triggiano, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il

naturale sviluppo di aggiornamento.

2. Si intende, altresì, per “prodotto tipico locale” quello derivante da attività artistica/artigianale nonché quello appartenente al patrimonio immateriale culturale.

3. Ai fini di cui al presente Regolamento è istituita la De.Co., Denominazione Comunale d’Origine del Comune di Triggiano, al fine di attestare l’origine e le caratteristiche dei prodotti tipici locali.

4. Attraverso la De.Co. si mira a:

- a) Conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e la cultura popolare locale;
- b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
- c) Valorizzare, in modo particolare, le aziende che, nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate, ispirano il loro assetto gestionale ai principi della responsabilità sociale d’impresa come integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ambientali;
- d) Valorizzazione anche dei prodotti nuovi ma tipicamente locali.

1. La De.Co., come pure il relativo logo, che all’uopo verrà ideato, sono esclusiva proprietà del Comune di Triggiano, qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 3

Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale (Sezione Attività Produttive – Commercio ed Agricoltura), un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, artigianali e/o artistici che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale delle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l’iscrizione all’Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla tutela, valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali di cui all’art. 2, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

3. L’elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell’Albo è approvato dal Responsabile del Servizio ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L’iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.

5. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.

6. L’iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l’iniziativa venga organizzata nuovamente.

7. L’uso difforme o improprio del logo di cui all’art.7 può comportare la cancellazione dall’Albo.

Art. 4

Istituzione del Registro De.Co.

1. Per tutti i prodotti agro-alimentari, tipici del territorio di Triggiano, che abbiano ottenuto la De.Co., viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito Registro De.Co..

2. Tale Registro verrà tenuto ed aggiornato dal Responsabile del Servizio cui risulti affidata la materia delle attività produttive, commercio ed agricoltura.

3. L’iscrizione nel registro vale ad attestare l’origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa, elaborati, di concerto

con la commissione comunale di cui al successivo punto 8.

4. La De.Co. non costituisce marchio di qualità ma attestazione che lega l'origine di un prodotto e le sue fasi produttive al luogo storico di origine ed equivale, negli obiettivi ed effetti, al marchio "Made in Triggiano".

Art.5

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. La segnalazione (secondo il fac-simile di cui all'allegato n.1) ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati può essere fatta da chiunque ritenga di promuoverle. Agli stessi fini, anche lo stesso Comune può promuovere direttamente opportune ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.

2. Il Comune per le suddette finalità può avvalersi anche di associazioni, istituzioni, enti od organismi deputati a promuovere le tipicità locali anche ai fini turistici, di sviluppo dell'economia locale e territoriale e che possano svolgere, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) forma di collaborazione con altri enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, artigianali e/o artistiche attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa vigente.

3. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. (secondo il fac-simile di cui all'allegato n.2) devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo.

4. A corredo della segnalazione o dell'istanza di cui ai commi 1 e 3 (secondo i rispettivi fac-simile nn.1 e 2) dovranno in particolare essere indicati:

- a) Il nome del prodotto;
- b) L'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Triggiano);
- c) Le peculiarità del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione, stagionatura o altra caratteristica consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- d) I materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti.

1. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. viene acquisito il parere consultivo, non vincolante, di una Commissione nominata dal Sindaco, di cui fanno parte, tra l'altro, esperti nel settore agro-alimentare ed operatori nel settore.

2. L'iscrizione nel registro è gratuita e vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) I prodotti a denominazione comunale di origine;
- b) Le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio De.Co. sui loro prodotti;
- c) Gli estremi del provvedimento, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

1. L'iscrizione può essere concessa per qualsiasi tipologia di prodotto agro-alimentare o artigianale in possesso delle caratteristiche a tal fine richieste.

2. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co., anche più imprese, se ed in quanto in possesso di requisiti richiesti.

3. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti.

4. Per ogni De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono provenire dal territorio del Comune di Triggiano ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati e/o fabbricati nel territorio comunale.
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica, alimentare e di sicurezza.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
5. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.) o comunque sostanze di sofisticazioni che siano vietate dalla normativa vigente.
6. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente provinciale.
7. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte al Responsabile del servizio che si esprimerà sulla definitiva iscrizione dei prodotti nel registro De.Co..
8. L'iscrizione del prodotto nel Registro viene comunicata ai soggetti istanti con indicazione del numero e della data di registrazione, che unitamente al logo possono essere riportati sul prodotto o su etichetta, con indicazione del disciplinare di produzione cui attenersi.
9. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 7

Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro è adottato un apposito logo identificativo a colori depositato presso il Comune di Triggiano.
2. Il logo è contornato dalle scritte "Denominazione Comunale". La sua realizzazione sarà curata dalla Commissione di cui al successivo articolo.

Art. 8

Commissione per la verifica requisiti De.Co.

1. La Commissione con funzione prevalentemente consultive per l'attribuzione del riconoscimento De.Co. è composta da n.7 membri e precisamente:
 - Dal Sindaco, che presiede o in sua assenza, dall'Assessore al ramo;
 - Dal Presidente pro tempore della Commissione attività economiche;
 - Da un esperto del settore eno-gastronomico e agro-alimentare;
 - Da un esperto del settore del commercio;
 - Da un esperto del settore artigianato e/o artistico;
 - Da un esponente di enti partecipati o convenzionati aventi finalità di promozione delle tipicità territoriali;
 - Da un esponente dell'associazionismo locale.
2. L'incarico è del tutto gratuito e meramente onorifico, non essendo previsto alcun compenso né rimborso spese.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e si esprime a maggioranza dei presenti.
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa,

designato dal Presidente, di norma individuato nel più giovane.

Art. 9

Utilizzo della De.Co. e del Logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta De.Co. e del relativo Logo ai produttori o alle imprese che lo richiedano.
2. Le imprese interessate, per ottenere il diritto o l'utilizzo del Logo, presentano al Comune o a soggetti espressamente delegati una richiesta scritta, corredata da adeguata documentazione diretta a certificare che il prodotto abbia i requisiti di cui al registro De.Co.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo nelle quantità e dimensioni che ritiene necessarie per l'esercizio dell'attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli e devono essere obbligatoriamente riportati il numero e la data di iscrizione.
4. Il Comune, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, può decidere di revocare l'istituzione della De.Co., anche in riferimento a quei prodotti già riconosciuti, senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di risarcimento o pretesa economica alcuna a qualsiasi titolo.

Art. 10

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è attribuita, nell'ambito dell'organizzazione vegente, al Servizio Attività Produttive - Commercio e Agricoltura.
2. Al Responsabile della struttura di cui al comma precedente è attribuita anche la responsabilità di tutti i procedimenti previsti dal regolamento.

Art. 11

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini De.Co. forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari ed in genere alle tipicità locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa.

Art. 12

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune su propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o di organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendone le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione la registrazione per ottenere il riconoscimento di "Denominazione di Origine Protetta", di "Indicazione Geografica Protetta" o di attestazione di specificità dei prodotti tipici del territorio e delle zone di produzione degli stessi.
2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, etc. il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producano i prodotti con il riconoscimento De.Co..

Art. 13

Controlli

1. Sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere eseguiti controlli dal personale della Polizia Municipale o da altri soggetti espressamente delegati.
2. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Logo De.Co. e venduti come tali.

Art. 14

Sanzioni

1. Costituiscono cause di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni altra azione a tutela del Comune:
 - a) Il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione;
 - b) Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica;
 - c) L'uso difforme e improprio del Logo, accertato anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati dalla Commissione;
 - d) La violazione delle norme previste nel presente Regolamento e/o di norme comunitarie, statali e regionali vigenti e applicabili alla fattispecie in esame e comunque ad essa connesse.
2. Nelle more della conclusione dei procedimenti di cui alle lettere a, b, c, e d del comma che precede, resta sospeso il diritto dell'Impresa all'utilizzo del marchio De.Co..

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

RICHIESTA REGISTRAZIONE PRODUTTORI

Al Signor Sindaco del
Comune di Triggiano
Commissione De.CO.
S E D E

Il/La sottoscritto/a , _____
nato/a _____ (prov _____) il _____
cittadinanza _____ residenza _____
Prov. _____ CAP _____ Via/Piazza _____ n. _____
tel. _____ cell _____ fax _____
Email _____ @ _____

O titolare dell'omonima impresa individuale

O legale rappresentante della società

C.F. _____ P.I. _____
ragione sociale _____
sede legale _____ Via _____
tel. _____ cell. _____ fax _____
Email _____ @ _____
costituita con atto del _____ a rogito Notaio _____
repertorio _____ registrato a _____ il _____ n. _____
_____ iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____ al n. _____

COMUNICA

di voler aderire al progetto, intrapreso dal Comune di Triggiano
volto alla creazione di _____
che identificherà e promuoverà il territorio comunale ed i suoi prodotti alimentari.

A tal fine

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

il sottoscritto dichiara

che la produzione dell'alimento sopra evidenziato sarà integralmente effettuata nel territorio del Comune di Triggiano
e più precisamente nei locali autorizzati siti in via _____
_____ n. _____.

Resta in attesa di essere convocato presso la Commissione De.CO. Per sottoscrivere il prescritto disciplinare necessario all'avvio della produzione, in assenza del quale non è possibile avvalersi del marchio di proprietà del Comune di Triggiano

Triggiano, _____
firma _____

Allegati: documento di identità in corso di validità.

SEGNALAZIONE DE.CO.

Al signor Sindaco
del Comune di Triggiano

Oggetto: Segnalazione DE.CO.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____, residente a _____
Via _____ codice fiscale _____

nella qualità di:

- titolare dell'omonima impresa individuale
- legale rappresentante della Società _____
avente sede legale a _____ via/piazza _____
_____ n. _____ c.f. _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.CO. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma

Triggiano, li _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)